

introduttivo non sia posto a legale conoscenza dei controinteressati, sicché non v'ha dubbio, sulla scorta di un tale basilare principio comune a tutti gli Stati firmatari di un regolamento di competenza come quello in esame, che il giudice preventivamente adito sia proprio quello italiano, dappoiché, alla data di prima udienza (30 settembre 1975), il ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza del giudice di Hagen erano ancora in corso di notifica (effettuata, poi, il 15 ottobre 1975). Ogni ulteriore commento appare superfluo. Non resta, adunque, che respingere l'eccezione di litispendenza preliminarmente avanzata, e provvedere per l'istruzione della causa come da separata ordinanza, rinviando la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.

P. Q. M., il Tribunale ogni contraria ragione disattesa, pronunciando sulla domanda proposta dalla A.R.M.E.T. di Giovanni Ferronato con atto di citazione notificato alla convenuta Ditta Barth & Pohl KG-Elektrowerke, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro-tempore, il 17 aprile 1975, respinge l'eccezione di litispendenza sollevata dall'attrice siccome infondata...

7 July 1974

CORTE DI APPELLO DI MESSINA, sentenza 19 maggio 1976

Presidente, GRIGOLI - Consigliere Rel., NICASTRO -
P. M., CAVALLARI (concl. conf.)

S.a.s. Wieland K.G. (avv. Monacciani, Cevidalli) contro S.I.M. (Società Industriale Meridionale) (avv. Giuffrida Taviano).

Va dichiarata l'efficacia in Italia di una sentenza arbitrale straniera allorché sussistano tutte le condizioni previste dalla convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle pronuncie arbitrali straniere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione notificata il 27 maggio 1975 la società in accomandita semplice Wieland con sede in Sollenau (Austria), in persona del suo procuratore Friedrich Wieland, convenne innanzi a questa Corte la Società Industriale Meridionale S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, per sentire dichiarare efficace ed esecutiva in Italia la sentenza 24 gennaio 1975 pronunciata *inter partes* dal Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna.

L'attrice espose che, con due lettere contratto dell'8 aprile 1974, aveva venduto alla società convenuta vari quantitativi di legname per l'importo

complessivo di scellini austriaci 633.831,75; che il pagamento era stato convenuto a 60 giorni dalla data delle singole consegne che, in numero di cinque, erano state effettuate nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 17 maggio 1974; che, però, alle scadenze nessuna delle fatture - nonostante solleciti e diffide - era stata pagata, nemmeno in parte, dall'acquirente, sicché era stata costretta, a norma delle clausole compromissorie contenute in entrambe le lettere-contratto, a convenire l'acquirente dinanzi al Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna (organo permanente di arbitrato) chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di scellini 662.273,47, comprensiva della sorte capitale e degli interessi bancari al 12% da essa nel frattempo corrisposti alle banche. Soggiunse l'attrice che, poche ore prima dell'udienza, fissata per il 24 gennaio 1975, la S.I.M. - rimasta contumace - le aveva fatto pervenire un acconto di scellini 116.949, che essa aveva dedotto dalla sua richiesta.

Precisò che la sentenza del Tribunale arbitrale, emessa lo stesso giorno, con la quale la convenuta era stata condannata a pagarle scellini 544.324,77 con l'interesse del 12% dal 24 gennaio 1975 al saldo, oltre alla somma di scellini 10.650 per spese giudiziali, era passata in giudicato. Chiese infine che la delibazione fosse pronunciata ai sensi della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958 ed entrata in vigore in Italia il 1° maggio 1969, a seguito della legge 19 gennaio 1968 n. 62.

Costituitasi in giudizio la convenuta, assumendo di non dovere alcuna somma alla società contendente, essendo la merce, di cui è chiesto il pagamento, pervenuta a Messina completamente avariata ed incommerciabile, siccome tempestivamente contestato alla venditrice, chiese che, previo riesame del merito ex art. 798 cod. proc. civ., le domande avversarie fossero rigettate e, come mezzo al fine, domandò consulenza tecnica ed offrì prova testimoniale diretta ad accertare lo stato della merce spedita dalla Wieland.

In sede di precisazione delle conclusioni eccipì inoltre la irregolarità « delle produzioni in lingua straniera perché non tradotte nei modi voluti dal codice di rito ».

All'udienza collegiale del 16 febbraio 1976 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni sopra trascritte dei procuratori delle parti e del P.M. ed a seguito di discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Va anzitutto precisato che sulla domanda di delibazione ricorre, ai sensi dell'art. 706, primo comma cod. proc. civ., la competenza di questa Corte, quale corte di appello del luogo in cui la sentenza delibanda deve avere attuazione, avendo sede in Messina la Società Industriale Meridionale S.p.A., condannata dal Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna ad adempiere l'obbligazione di pagamento in favore della Wieland K.G.

Ciò premesso, e premesso altresì che il giudizio di delibazione consiste sostanzialmente nella verifica delle condizioni alle quali il nostro ordinamento subordina la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera nel territorio della Repubblica Italiana, va osservato che tali condizioni sono, nella specie, quelle fissate dalla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958 ed alla quale, ai sensi dell'art. 9 della medesima, l'Italia ha dato la sua adesione con la legge 19 gennaio 1968 n. 62, convenzione le cui norme debbono, quali disposizioni di carattere speciale, prevalere, nella disciplina della soggetta materia, sulle normative del nostro codice di procedura civile (così Cass. 5 gennaio 1972 n. 16).

Di esse, la prima, prevista dall'art. 2 di tale convenzione, è l'accertamento dell'esistenza di una clausola compromissoria nei contratti stipulati tra le parti contendenti o di un successivo compromesso intervenuto tra le stesse, atti a determinare l'intervento giurisdizionale di « arbitres nommés pour des cas déterminés » o di « organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises ».

Ora, contrariamente all'avviso manifestato dalla convenuta in comparsa conclusionale, tale condizione sussiste nella fattispecie, risultando dalle lettere-contratto, intervenute *inter partes* e non disconosciute dalla S.I.M., che i contraenti espressamente prevedero e stabilirono nei loro rapporti negoziali che « in caso di liti le parti si sottomettono al Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna ». Ugualmente è a dirsi delle condizioni poste dagli articoli 3 e 4 della convenzione, il primo dei quali, in contrasto con quanto previsto dall'art. 798 cod. proc. civ., che considera il riesame del merito, stabilisce *sic et simpliciter* l'obbligo degli Stati contraenti di riconoscere la sentenza arbitrale e di darvi esecuzione, talché irrituale si ravvisa la contraria richiesta avanzata dalla società convenuta: ed il secondo che impone, a carico della parte che richiede il riconoscimento della sentenza arbitrale, l'onere della produzione della sentenza medesima e del compromesso (o delle clausole compromissorie) debitamente autenticate e tradotte nella lingua del paese nel quale la sentenza deve essere delibata, onere che importa sul punto una implicita deroga alla norma dell'art. 123 del nostro codice di rito, che — come è noto — stabilisce che la traduzione può (e non deve) essere fatta da un « traduttore » nominato dal giudice. Nella specie l'attrice, producendo gli atti anzidetti, debitamente autenticati e tradotti in lingua italiana, ha dato piena osservanza all'onere impostole dalla convenzione.

Non sussiste, invece, alcuna delle cinque condizioni che l'art. 5 della convenzione prevede come ostacoli alla delibazione della sentenza arbitrale e cioè la incapacità delle parti: la mancata conoscenza della designazione dell'arbitro e della procedura arbitrale (risultando dal lodo che « la citazione regolare della parte convenuta per l'udienza è stata comprovata »); un oggetto estraneo alla clausola arbitrale o al compromesso; la costitu-

zione del collegio arbitrale in modo non conforme alla convenzione od alla legge ed infine la non definitività della sentenza arbitrale (risultando - dalla attestazione rilasciata in Vienna il 28 febbraio 1975 - che la stessa è passata in giudicato ed è eseguibile).

Vanno anche disattese le eccezioni di inefficacia della sentenza arbitrale di cui si discute, nel territorio della nostra Repubblica, sollevate dalla convenuta sotto il profilo della mancata concessione di un congruo termine a comparire, ed addirittura della mancata regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale, in quanto tali allegazioni trovano la più ampia smentita nella delibanda sentenza, giacché - come si è detto - il Tribunale arbitrale si è dato carico della questione, dando atto della regolare citazione della parte convenuta per l'udienza fissata per la discussione della controversia.

Sussistendo, dunque, tutte le condizioni previste dalla convenzione di New York, va dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in oggetto e la società convenuta va condannata, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio.

Tali spese, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra i dieci ed i cinquanta milioni) ed alle tariffe in vigore, possono essere liquidate, in favore della Wieland K.G., in complessive L. 983.375, in esse comprese L. 163.300 per competenze di procuratore e L. 750.000 per onorari di avvocato.

P. T. M., la Corte, pronunciando nel giudizio di delibazione promosso dalla società Wieland K.G., in persona del suo legale rappresentante signor Friedrich Wieland contro la S.p.A. S.I.M. (Società Industriale Meridionale) con citazione notificata il 27 maggio 1975, dichiara efficace ed esecutiva in Italia la sentenza arbitrale 24 gennaio 1975 pronunciata *inter partes* (dal Tribunale) arbitrale della Borsa Merci di Vienna e condanna la S.p.A. S.I.M., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere alla controparte le spese del giudizio...